



Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il D. Presidenziale prot. n. 385 del 19 marzo 2020 recante, tra le altre, anche disposizioni in ordine allo svolgimento delle udienze in periodo di emergenza sanitaria Covid 19.

Visto il D. Presidenziale prot. n. 441 del 15 aprile 2020 di rinvio d'ufficio delle udienze in calendario fino all'11 maggio 2020.

Vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”* pubblicata su GURI, parte prima, Supplemento ordinario alla *“Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 - Serie generale”*.

Visto l'art. 83, comma 21 che dispone che il processo tributario in periodo di emergenza sanitaria è regolato dalle disposizioni recate dai commi precedenti dello stesso articolo dettate in relazione alle udienze dei procedimenti civili, in quanto compatibili.

Ritenuto, in particolare, che l'art. 83, comma 6 dispone che *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Considerato che l'art. 83, comma 7, primo alinea, per assicurare le finalità di cui al comma 6 consente ai capi degli uffici giudiziari, in deroga alla disciplina ordinaria, di adottare le misure espressamente indicate nel corpo della norma.

Rilevato, in particolare, che l'art. 83, comma 7, lett h) prevede che lo svolgimento delle udienze *“che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”* possa essere celebrato *“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,*



Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

Vista la nota prot. n. 2831 del 18.3.2020 del MEF – Dipartimento Finanze – Direzione della giustizia tributaria che informa che *“sono state apportate modifiche funzionali al Processo Tributario telematico per consentire dal 17 marzo 2020 l’interrogazione del fascicolo processuale anche a coloro che si sono costituiti in modalità cartacea”.*

Visto il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta del 6 maggio 2020 (reso in calce alla pec di richiesta).

Preso atto del parere favorevole espresso dall’Autorità sanitaria regionale con nota prot. n. 17852 dell’11.5.2020 in ordine alle misure relative allo svolgimento dell’attività giudiziaria per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Visto, in ultimo, l’ordine di servizio del Direttore della segreteria n. 4/2020 sulle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti in servizio presso la CTP di Caltanissetta.

Sentite le rappresentanze sindacali in Sede.

Sentito il Funzionario preposto alla Segreteria della Sezione.

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto disposto dai precedenti decreti presidenziali nn. 385 e 441 del 2020, a decorrere dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020 lo svolgimento delle udienze presso questa Commissione tributaria provinciale è regolato dalle disposizioni che seguono

2. In considerazione di quanto disposto dal D. Presidenziale prot. n. 441 del 15 aprile 2020, e preso atto di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2, secondo, terzo e quarto alinea del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, a decorrere dal 12 maggio saranno celebrate le sole udienze già in calendario in data successiva all’11 giugno 2020.

Art. 2

Trattazione dei ricorsi

1. In applicazione dell’art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 per i ricorsi che contengono istanza di trattazione in pubblica udienza che non richiedono la presenza



Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza sarà celebrata mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nonché di brevi repliche, entro il termine di 3 giorni liberi prima dell'udienza, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

2. Quanto ai ricorsi che contengono richiesta di trattazione in pubblica udienza e che siano presentati dal ricorrente senza assistenza di un difensore, l'esame da parte del Collegio è subordinato alla formale rinuncia di entrambe le parti alla trattazione in udienza pubblica da formalizzarsi nei termini di cui al superiore n. 2. In assenza di rinuncia, o di accettazione alla rinuncia, il ricorso verrà rinviato per la trattazione a nuovo ruolo.

3. Il deposito telematico delle note scritte ed il deposito di brevi repliche andrà effettuato, previo invio a controparte ai fini dello scambio, nei termini di cui al superiore n. 2. Ai fini dello scambio e nel rispetto del principio del contraddittorio, è fatto onere depositare in uno alle note scritte e alle brevi repliche, la prova dell'avvenuto invio a controparte.

4. La Segreteria nell'avviso di trattazione della causa inviato alle parti darà obbligatoria comunicazione che le udienze saranno celebrate secondo le modalità dell'art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 richiamate nel presente decreto.

5. Resta salva la possibilità dei difensori delle parti, ricevuta la comunicazione della fissazione di udienza recante l'indicazione della trattazione secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del dl n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, di confermare la volontà di procedere alla trattazione del ricorso previa discussione in pubblica udienza secondo le forme ordinarie ex d.lgs n. 546/1992 e succ. mm. e ii.. L'eventuale richiesta dovrà essere formalizzata mediante deposito in telematico entro il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza, nel qual caso il ricorso sarà quindi rinviato a nuovo ruolo, e trattato in udienza successiva al 31 luglio 2020.

6. Restano ferme le disposizioni ordinarie per lo svolgimento delle udienze camerali relative a ricorsi che non contengono istanza di trattazione in pubblica udienza.

Art. 3

Trattazione dei procedimenti cautelari

Fino alla sospensione dello stato di emergenza sanitaria le istanze cautelari per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati saranno prese in esame dal Presidente della sezione ex art. 47, comma 3 del d.lgs n. 546/1992, salva la successiva pronuncia collegiale e la trattazione nella prima



Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta

udienza utile da svolgersi secondo le modalità del superiore art. 2.

Art. 4

Pubblicazione e comunicazioni

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito Istituzionale di questa Commissione tributaria www.giustiziatributaria.gov.it.

Dispone che la Segreteria:

- effettui le immediate comunicazioni di rito a Tutti i Magistrati in servizio;
- invii copia del presente decreto al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- provveda alla affissione del presente decreto all'ingresso dell'Ufficio.

Caltanissetta 11 maggio 2020

Il Presidente f.f.
dott. Romeo Ermenegildo Palma



ROMEO
ERMENEGILDO
PALMA
CORTE DEI
CONTI
11.05.2020
16:16:37 UTC